



COMUNE DI MALNATE  
PROVINCIA DI VARESE

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA  
DELLA TASSA SUI RIFIUTI  
- TARI -**

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

**Approvato con atto n. 15  
del C.C. del 09/05/2014**

**INDICE**  
**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

- art. 1. ISTITUZIONE DEL TRIBUTO
- art. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO
- art. 3. SOGGETTO ATTIVO
- art. 4. PRESUPPOSTO DELLA TARI
- art. 5. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
- art. 6. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO
- art. 7. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA
- art. 8. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA
- art. 9. TRIBUTO GIORNALIERO
- art. 10. TRIBUTO PROVINCIALE
- art. 11. SOGGETTI PASSIVI
- art. 12. CATEGORIE DI UTENZE
- art. 13. SUPERFICIE UTILE
- art. 14. RIFIUTI OGGETTIVAMENTE ESCLUSI
- art. 15. UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE

**TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE**

- art. 16. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE
- art. 17. PERSONE OCCUPANTI I LOCALI
- art. 18. AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE
- art.19. INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONI DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO
- art. 20. RIDUZIONE DELLA TARIFFA

**TITOLO III – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE**

- art. 21. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE
- art. 22. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
- art. 23. ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

**TITOLO IV – GESTIONE DEL SERVIZIO**

- art. 24. RISCOSSIONE DELLA TARI
- art. 25 DILAZIONE DI PAGAMENTO
- art. 26. SOMME DI MODESTO AMMONTARE
- art. 27 DICHIARAZIONE DI INIZIO, DI VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE DEI LOCALI SOGGETTI A TARI
- art. 28. CONGUAGLI E RIMBORSI
- art. 29. POTERI DEL COMUNE
- art. 30. ACCERTAMENTO PER OMESSA INFEDELE ED INCOMPLETA DICHIARAZIONE
- art. 31. SANZIONI E INTERESSI
- art. 32. CONTENZIOSO
- art. 33. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

## **TIOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIO**

art. 34. NORME TRANSITORIE

art. 35. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO

art. 36. ENTRATA IN VIGORE

### **allegato A:**

**1. Tabella dei coefficienti per lo sviluppo della tariffa domestica.**

**2. Tabella dei coefficienti per lo sviluppo della tariffa non domestica.**

## **TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **art. 1. ISTITUZIONE DELLA TARI**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito nel territorio del Comune di Malnate, in sostituzione dei precedenti tributi sui rifiuti, in attuazione dell'art.1 commi dal 641 al 668, commi dal 682 al 683, commi 686, 688, e dal 689 al 691 della legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) e smi, la TARI – Tassa sui Rifiuti- a copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
2. La TARI di cui al presente regolamento ha natura corrispettiva e quindi soggetta ad IVA ai sensi dell'art.1 comma 668 della Legge n. 147/2013.

### **art. 2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 della legge n. 446/97, determina la disciplina dei tributi, concernente tra l'altro:
  - a) La classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
  - b) La disciplina delle riduzioni tariffarie;
  - c) La disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni;
  - d) L'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alla quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;
  - e) I termini di presentazione della dichiarazione e di versamento del tributo.
2. Con il presente regolamento si intende attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013 e smi .
3. La tariffa è applicata e riscossa dal soggetto gestore del servizio gestione dei rifiuti urbani.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi vigenti.

### **art. 3. SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo dell'obbligazione è l'ente gestore per la superficie degli immobili assoggettabili a tributo presenti nel Comune di Malnate, interamente o prevalentemente, fermo restando che il tributo è dovuto esclusivamente all'ente gestore che svolge il servizio di cui all'art.1.

### **art.4. PRESUPPOSTO DELLA TARI**

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. La mancata utilizzazione del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero dal tributo.

## **art. 5. CONFERIMENTO DEI RIFIUTI**

1. La gestione dei rifiuti urbani è svolta con modalità tali da rilevare i conferimenti di rifiuto secco indifferenziato relativi a ciascuna utenza domestica o non domestica, tramite l'utilizzo di sacco nero/contenitore dotato di microchip personalizzato comunque con sistema volumetrico.
2. Gli utenti sono tenuti a ritirare annualmente la prescritta attrezzatura standard (KIT) e a conferire i rifiuti differenziati e indifferenziati secondo le modalità indicate, utilizzando esclusivamente i sacchi o i contenitori forniti dall'Ente Gestore,

## **art.6. PIANO ECONOMICO FINANZIARIO**

1. Ai fini della determinazione della TARI, il soggetto gestore, entro il 31 ottobre predisporre, per l'anno successivo, il piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani.
2. La Giunta Comunale esamina il Piano Economico Finanziario e, se non formula rilievi, lo allega alla proposta di deliberazione tariffaria.
3. Il piano finanziario comprende:
  - a) Il programma degli interventi necessari;
  - b) Il piano finanziario degli investimenti;
  - c) La specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni o strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
  - d) Le risorse finanziarie necessarie.
4. Il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati i seguenti elementi:
  - a) Il modello gestionale organizzativo;
  - b) I livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la TARI;
  - c) la ricognizione degli impianti esistenti;
  - d) con riferimento al piano dell'anno precedente, l'indicazione degli scostamenti che si siano eventualmente verificati e le motivazioni.
5. E' riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tariffa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale.

## **art. 7. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, ed è liquidata su base giornaliera.
2. Le tariffe sono determinate in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
3. La tariffa volumetrica è determinata, prendendo nel limite del possibile a riferimento le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, sulla base del Piano Finanziario con specifica deliberazione della Giunta Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione comunale relativo alla stessa annualità.
4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. La tariffa può essere rideterminata in corso d'anno in conformità alla vigente legislazione.

## **art. 8. ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per opere e ai

relativi ammortamenti, e da una quota variabile, rapportata al numero di sacchi/contenitori dotati di microchip conferiti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento.

2. La tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica.

3. L'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa sono ripartiti tra le utenze domestiche e non domestiche secondo criteri razionali indicati nelle delibere tariffarie, in particolare per la parte fissa si prendono a riferimento, nel limite del possibile, i coefficienti di produttività Ka e/o Kc di cui alle tabelle 4a e 4b, Allegato 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 mentre per la tariffa variabile si prende come base di calcolo il costo di riferimento suddiviso per il numero di sacchi/contenitori dei rifiuti indifferenziati, dotati di microchip, conferiti, tenendo conto del peso medio degli stessi.

5. Gli indici Ka e Kc indicati al comma 3 possono essere rideterminati in sede di piano finanziario sulla scorta di analisi dei rifiuti indifferenziati conferiti.

## **art. 9. TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.

2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola sino al 50%.

3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.

4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e smi, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.

5. Per le occupazioni o conduzioni di aree e locali Comunali in presenza di eventi sportivi o altre manifestazioni socio-culturali, in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti variabile in ragione del numero dei partecipanti, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato sulla base di specifici contratti tra il promotore delle manifestazioni ed il gestore del servizio di igiene ambientale, e la tariffa è assorbita da quanto previsto da detto contratto.

6. In mancanza di stipula di detti contratti, la tariffa applicata, calcolata come stabilito ai commi 1 e 4 del presente articolo e la superficie di riferimento è tutta l'area occupata, esclusa unicamente quella riservata ai praticanti la competizione sportiva.

7. Per gli atti di recupero d'ufficio, anche coattivo, della TARI non corrisposta dall'occupante, per il contenzioso e per le sanzioni, si applicano le norme stabilite dal presente regolamento e dalla legge.

## **art.10. TRIBUTO PROVINCIALE**

1. E' fatta salva l'applicazione del Tributo Provinciale (addizionale provinciale sulla tassa rifiuti) per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili a TARI ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

3. Il gestore del servizio provvede al riversamento del tributo alla Provincia, sulla base di intese con la Provincia stessa.

## **art. 11. SOGGETTI PASSIVI**

1. La TARI è dovuta da chiunque occupi, possieda o detenga a qualsiasi titolo (anche abusivamente) i locali o le aree scoperte operative a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
2. Sono escluse dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute o occupate in via esclusiva.
3. La TARI è dovuta dai soggetti di cui al comma 1, con vincolo di solidarietà tra i componenti del nucleo familiare o tra coloro che usano in comune i locali e le aree stesse. Il vincolo di solidarietà ha rilevanza in ogni fase del procedimento di gestione e per quanto attiene al debito della TARI.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, è responsabile del versamento della TARI il soggetto che gestisce i servizi comuni, sia per i locali e le aree scoperte di uso comune, sia per quelli in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando il vincolo di solidarietà di cui sopra.
5. Sono altresì obbligati al pagamento della TARI coloro che occupano o detengono parti comuni condominiali in via esclusiva, quali alloggi di custodia e simili.
6. Gli amministratori di condominio ed i soggetti responsabili del pagamento di cui al comma 4 sono tenuti, a richiesta del Comune, a presentare, entro il termine stabilito nella richiesta stessa in misura non inferiore a trenta giorni, l'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree soggette a TARI.
7. In caso di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie.
8. Per le abitazioni a disposizione, l'obbligo di pagamento della TARI grava in solido sui componenti del nucleo abitativo principale, ovunque residenti.
9. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, in cui sia svolta una attività economica e professionale, la tariffa applicabile è quella prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.
10. Si considera comunque soggetto passivo l'utente che utilizza o intende utilizzare il servizio di raccolta rifiuti contabilizzato con il sistema volumetrico.

## **art. 12. CATEGORIE DI UTENZE**

1. Sulla base dei criteri determinati con il regolamento approvato con il DPR 27 aprile 1999 n. 158, le utenze sono suddivise in due categorie:
  - Utenze domestiche;
  - Utenze non domestiche.
2. Appartengono alla categoria delle utenze domestiche tutte quelle riferibili ad insediamenti di tipo abitativo.
3. Nella categoria delle utenze non domestiche rientrano le attività professionali, commerciali, industriali e produttive in genere, nonché le comunità, le associazioni e tutte le utenze non classificabili come domestiche.

## **art. 13. SUPERFICIE UTILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art.14, comma 9 bis, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali

e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU o della TIA o della TARES..

2. La superficie di riferimento per il calcolo della TARI è determinata, per i locali, al netto dei muri (c.d. superficie calpestabile netta) e , per le aree, in base al perimetro interno delle stesse, al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.

3. La determinazione complessiva è arrotondata per eccesso o per difetto al metro quadrato, a seconda che la frazione sia superiore ovvero inferiore al mezzo metro quadrato.

4. A formare la superficie utile concorrono, per i locali, tutti i vani che compongono l'immobile e, per le aree scoperte ad uso privato, le superfici operative delle stesse.

5. Non sono soggetti alla tariffa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo:

- 1) gli edifici adibiti esclusivamente all'esercizio di culti religiosi cui rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze e le relative aree scoperte di pertinenza;
- 2) le soffitte, i ripostigli, le cantine e i locali simili, limitatamente alla parte dei locali di altezza inferiore a mt. 1,50;
- 3) la parte degli impianti sportivi riservata ai praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte, che in locali in cui si svolga esclusivamente attività sportiva;
- 4) i balconi e le terrazze;
- 5) le unità immobiliari adibite a civile abitazione e le loro pertinenze, prive di mobili e suppellettili e non allacciate ai servizi pubblici di rete, previa dichiarazione da parte dell'utente;
- 6) i fabbricati danneggiati, non agibili o in ristrutturazione, purchè tali condizioni siano confermate da idonea documentazione prodotta dall'utente;
- 7) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici (es.: cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura – senza lavorazione-, silos e simili), ove non si abbia, di regola, presenza umana;
- 8) le aree scoperte, pertinentziali di locali tassabili, adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;
- 9) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
- 10) le superfici destinate a sale di esposizione museale;
- 11) edifici di proprietà del Comune di Malnate e dallo stesso utilizzati.

#### **art. 14. RIFIUTI OGGETTIVAMENTE ESCLUSI**

1. Nella determinazione della superficie assoggettabile a TARI per tutte le utenze non domestiche, non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Non sono pertanto soggette alla TARI:

- a) le porzioni di superficie degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi sulle quali si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente

prevalente, rifiuti speciali pericolosi o, comunque, non assimilabili a quelli urbani ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia;

- b) le superfici degli insediamenti di cui alla lettera a), limitatamente alle porzioni dove sono posizionati gli impianti, i macchinari e le attrezzature utilizzati per le lavorazioni vere e proprie; di contro sono soggette a TARI tutte le altre superfici degli insediamenti; produttivi, comprese quelle adibite ad uffici, abitazioni, mense, spogliatoi, servizi in genere, magazzini e depositi (anche se adibiti allo stoccaggio delle materie prime, dei semilavorati e dei prodotti finiti), ancorché dette superfici siano situate all'interno degli stessi locali dove si svolgono le lavorazioni industriali vere e proprie;
- c) le superfici dei locali e delle aree adibite all'esercizio dell'impresa agricola sul fondo e relative pertinenze; sono invece assoggettabili alla TARI le superfici delle abitazioni, nonché dei locali e delle aree che non sono di stretta pertinenza dell'impresa agricola, ancorché risultino ubicati sul fondo agricolo;
- d) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite a: sale operatorie, stanze di medicazione e ambulatori medici, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che, su certificazione del direttore sanitario, ospitano pazienti affetti da malattie infettive. Sono invece soggetti alla TARI nell'ambito delle precitate strutture sanitarie: gli uffici, i magazzini ed i locali ad uso di deposito, le cucine ed i locali di ristorazione, le sale di degenza che ospitano pazienti non affetti da malattie infettive, le eventuali abitazioni, i vani accessori dei predetti locali, diversi da quelli ai quali si rende applicabile l'esclusione dalla TARI.

2. Sono esclusi dalla TARI i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani in regime di privativa comunale per effetto delle norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stato esteri.

3. Relativamente alle attività di seguito indicate e relativamente alla sola tariffa fissa, qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente, applicando all'intera superficie su cui l'attività è svolta le percentuali di abbattimento indicate nella seguente tabella:

<b>Tipologia di attività</b>	<b>% abbattimento</b>
Falegnamerie	25%
Autocarrozzerie – autofficine per riparazione veicoli - gommisti	25%
Distributori di carburante	25%
Carpenterie e lavorazioni di ferro	25%
Verniciatura – galvanotecnici - fonderie	25%
Tipografie – stamperie – vetrerie	25%
Lavanderie - tintorie	25%

4. Gli utenti, per essere ammessi a beneficiare dell'esclusione dalla TARI o della riduzione forfaitaria della superficie imponibile, di cui ai commi precedenti, devono presentare al Comune o al gestore del servizio apposita dichiarazione da cui si evinca che nell'insediamento produttivo si formano rifiuti speciali e comunque non assimilati dal Comune a quelli urbani. Detta dichiarazione deve altresì contenere la descrizione dei rifiuti speciali derivanti dall'attività esercitata ed essere corredata da idonea documentazione atta a dimostrare che lo smaltimento dei rifiuti non soggetti a privativa avviene per mezzo di ditte specializzate debitamente autorizzate ai sensi di legge.

## **art. 15. UTENZE NON STABILMENTE ATTIVE**

1. Per “utenze non stabilmente attive” previste dall’art. 7, comma 3, del D.P.R. 158/1999 si intendono ad esempio :

- **per le utenze domestiche:** le abitazioni tenute a disposizione (seconde case) e gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero, purchè utilizzate fino ad un massimo 183 giorni;
- **per le utenze non domestiche:** i locali e le aree scoperte, pubbliche e private, adibite ad attività stagionale occupate o condotte in via non continuativa per un periodo inferiore a 183 giorni risultante da licenza od autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l’esercizio dell’attività (ad esempio ambulanti in presenza di mercati o manifestazioni di vario genere).

2. Alle utenze non domestiche si applica la tariffa della categoria corrispondente, rapportata al periodo di occupazione o conduzione risultante dall’atto autorizzatorio o, se superiore, a quello di effettiva occupazione o conduzione.

3. **Le utenze domestiche** sono associate ai fini del calcolo della tariffa al numero di componenti la famiglia anagrafica del denunciante per le abitazioni tenute a disposizione dai residenti; mentre per quelle di non residenti e per gli alloggi a disposizione dei cittadini residenti all’estero si considera un numero di occupanti pari a 3 (tre).

## **TITOLO II – DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UTENZE DOMESTICHE**

### **art. 16. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Le utenze domestiche sono classificate in funzione del numero dei componenti il nucleo abitativo riferibile alla singola utenza ed in base alla superficie degli immobili soggetti a TARI.

2. La quota fissa della tariffa per le utenze domestiche è determinata applicando alla superficie dell’abitazione e dei locali che ne costituiscono pertinenza tariffe per unità di superficie parametricate al numero degli occupanti, secondo le previsioni di cui al punto 4.1, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, prendendo a riferimento la composizione del nucleo familiare al 1 gennaio o di nuovo insediamento.

3. La quota variabile della tariffa per le utenze domestiche è rapportata al rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza.

4. Ai fini di cui al comma 3 il numero dei sacchetti e dei contenitori dotati di microchip utilizzati da ciascuna utenza è trasformato in unità di peso tramite idonei coefficienti di compattazione, determinati per le diverse tipologie di contenitore sulla base di campioni rappresentativi, rilevati di norma con cadenza annuale.

5. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria.

6. In caso di nuova iscrizione in corso d’anno la quota variabile sarà calcolata con riferimento alla media di analoga categoria.

### **art. 17. PERSONE OCCUPANTI I LOCALI**

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici, prendendo a riferimento la composizione del nucleo al 1 gennaio o di nuovo insediamento.

Nel caso di servizio volontario o di attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o di ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.

2. Ogni variazione del numero dei componenti del nucleo abitativo, non rilevabile dai registri anagrafici, successivamente intervenuta, va dichiarata all'ente gestore presentando entro 30 giorni, apposita dichiarazione.

3. In sede di prima applicazione il numero dei componenti del nucleo familiare o del nucleo abitativo verrà desunto dalla banca dati comunale delle utenze domestiche della tariffa rifiuti.

4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari il tributo è calcolato con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio, per un massimo di 6 persone. Tali nuclei familiari sono obbligati al pagamento TARI con vincolo di solidarietà.

5. Nel caso in cui l'abitazione è occupata oltre che da membri del nucleo familiare, anche da altri soggetti dimoranti, quali, ad esempio, badanti e colf, questi devono essere dichiarati con le modalità di cui all'art. 27.

6. Sono escluse dal computo della tariffa per le utenze domestiche le persone scomparse di cui non è possibile effettuare la cancellazione dal registro della popolazione residente.

#### **art. 18. AGEVOLAZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE**

1. Alle utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti vegetali compostabili provenienti da attività di giardinaggio (foglie, erba e ramaglie) verrà riconosciuta una riduzione per utente sulla parte fissa della tariffa da definirsi in sede di adozione del Piano tariffario. La riduzione è proporzionale alla durata dell'occupazione.

2. A tal fine, gli utenti devono utilizzare un apposito contenitore, a cui deve corrispondere un unico nucleo familiare, e presentare all'ente gestore la comunicazione dell'attivazione del servizio.

3. Il Comune o il gestore del servizio, potranno effettuare controlli per verificare la correttezza del comportamento dell'utente, revocando, in caso di riscontro negativo, l'applicazione dell'agevolazione.

4. All'utenza, il cui nucleo al 1 gennaio di ogni anno è composto anche da bambini di età inferiore ai tre anni, verrà riconosciuta una riduzione per bambino da definirsi in sede di adozione del piano tariffario. La riduzione è proporzionale alla durata dell'occupazione. L'amministrazione comunale fornirà al gestore apposito elenco prima di procedere alla fatturazione.

5. All'utenza, nel cui nucleo sono presenti uno o più soggetti che per diverse ragioni (anziani allettati, disabili...) fanno uso di presidi medici ospedalieri usa e getta (pannolini, traverse.....), verrà riconosciuta una riduzione per utente da definirsi in sede di adozione del piano tariffario.

Per accedere a tale riduzione, l'utente interessato o persona da questi delegata, è tenuto a presentare apposita richiesta secondo la modulistica resa disponibile dall'Ente Gestore, corredata da certificazione medica a firma del medico curante o del personale medico che ne attesti la validità.

La riduzione verrà erogata in maniera proporzionale alla durata effettiva dell'utilizzo del presidio medico richiesto.

## **art. 19. INTERVENTI A FAVORE DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI GRAVE DISAGIO ECONOMICO**

1. Il Comune, nell'ambito degli interventi socio-assistenziali, accorda ai soggetti che versino in condizione di grave disagio sociale ed economico un sussidio per il pagamento della tariffa, limitatamente ai locali direttamente abitati.
2. Le agevolazioni di cui al comma precedente sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa.

## **art. 20 RIDUZIONE DELLA TARIFFA**

1. La tariffa si applica in misura ridotta, nella quota fissa della tariffa nella misura del 50%:
  - a) per la parte abitativa della costruzione rurale occupata dall'utente coltivatore diretto o agricoltore, non è ammessa la riduzione per utilizzo di compostiera;
  - b) per gli edifici scolastici di ogni ordine e grado adibite ad attività scolastiche legalmente riconosciute ed equiparate;
  - c) per gli edifici adibiti ad oratori qualora gli stessi dimostrino di aver attuato nell'arco dell'anno politiche di sensibilizzazione e di formazione alla raccolta differenziata tramite progetti e/o attività a tema rivolte ai loro utenti;
  - d) per le associazioni iscritte al Registro Volontariato Provincia di Varese.

## **TITOLO III - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE UTENZE NON DOMESTICHE**

### **art. 21. DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA PER LE UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le utenze non domestiche sono classificate in base al codice ISTAT dell'attività svolta nei locali ed aree detenuti dai soggetti tenuti al pagamento della tariffa, secondo quanto risulta dall'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura.
2. In mancanza o in caso di obiettiva divergenza dai dati camerale, la classificazione viene effettuata in base all'effettivo utilizzo di locali ed aree, quale denunciato dall'occupante e debitamente accertato.
3. Nel caso di attività distintamente classificate, svolte nell'ambito degli spazi soggetti a tariffa, per le quali non sia possibile distinguere in modo preciso le parti di superficie rispettivamente utilizzate, si fa riferimento all'attività principale risultante dai dati camerale, fatta salva la verifica, da parte del gestore, di oggettivi parametri quantitativi.
4. La tariffa per ogni attività è comunque unica, anche nel caso in cui le diverse superfici occupate abbiano distinte destinazioni d'uso e/o siano ubicate in luoghi diversi.
5. La quota fissa della tariffa per le utenze non domestiche è determinata applicando alla superficie rilevante, le tariffe per unità di superficie riferite alla tipologia di attività svolta, calcolate sulla base di coefficienti di potenziale produzione secondo le previsioni di cui al punto 4.3, all.1, del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
6. La quota variabile della tariffa per le utenze non domestiche è rapportata al rifiuto secco indifferenziato conferito dalla singola utenza.
7. I coefficienti rilevanti nel calcolo della tariffa sono determinati nella delibera tariffaria
8. Alle attività economiche non espressamente indicate nelle categorie tariffarie previste dal D.P.R. n. 158/1999 e dal presente regolamento, ai fini tariffari, verranno attribuiti i coefficienti Kc relativi alle attività che presentano maggiori analogie.
9. In caso di soggetto con codice ISTAT che ne identifichi l'attività, per il quale il gestore del servizio riscontri una produzione di rifiuti anomala, previo accertamento e redazione di

idonea documentazione, può essere disposta la riclassificazione dell'utente in una categoria tariffaria più equa.

10. In caso di nuova iscrizione in corso d'anno la quota variabile sarà calcolata con riferimento alla media di analoga categoria.

#### **art. 22. CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI**

1. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

2. Il Comune può prevedere agevolazioni per feste, eventi o mostre riservandosi di subordinarle al corretto svolgimento delle raccolte o collegandole ai sistemi di misurazione puntuale.

#### **art. 23 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI**

1. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali, di cui all'art.33-bis, del D.L. n. 248/2007, convertito con modifiche nella legge n. 31/2008.

2. Il costo relativo alla gestione delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo TARI.

### **TITOLO IV- GESTIONE DEL SERVIZIO**

#### **art. 24. RISCOSSIONE DELLA TARI**

1. La TARI è riscossa in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, tramite il gestore del servizio di igiene ambientale, per posta semplice o per posta elettronica, appositi inviti al pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tariffa sui rifiuti e tributo provinciale.

2. La TARI è fatturata in unica soluzione e liquidata in tre rate aventi le seguenti scadenze:

- a) 30 giugno : è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto pari ad un terzo relativo al periodo gennaio dicembre della quota fissa e ad un terzo della quota variabile rapportata ai sacchi conferiti l'anno precedente
- b) 30 settembre : è liquidato l'acconto pari ad un terzo relativo al periodo gennaio dicembre della quota fissa e ad un terzo della quota variabile rapportata ai sacchi conferiti l'anno precedente
- c) 30 novembre è liquidato l'acconto pari ad un terzo relativo al periodo gennaio dicembre della quota fissa e ad un terzo della quota variabile rapportata ai sacchi conferiti l'anno precedente
- d) è' facoltà dell'ente gestore, concedere eventuali proroghe alle scadenze sopra indicate

3. Per l'anno 2014, in conseguenza della soppressione della TARES di cui all'articolo 14, del decreto legge n. 201 del 2011, ed al fine di semplificare gli adempimenti a carico del contribuente e velocizzare l'azione amministrativa, con la prima rata di TARI in scadenza al 30 giugno è liquidato anche il saldo TARES relativo al 2013, positivo o negativo, portandolo in compensazione degli importi dovuti a titolo a TARI, ai sensi dell'articolo 1 , comma 167 della Legge n. 296 del 2006.

4, Per l'anno 2014, primo anno di introduzione del sistema volumetrico per la determinazione della tariffa variabile si prende a riferimento i conferimenti dell'anno

precedente, calcolati sul numero di sacchi/contenitori conferiti dal singolo utente nel periodo 1° maggio 2013 - 30 aprile 2014.

5. Al contribuente che non versi, alle prescritte scadenze, le somme indicate nell'invito di pagamento, è notificato a mezzo raccomandata A/R, un sollecito di pagamento, con addebito delle sole spese postali e con l'indicazione delle somme da versare in unica soluzione, entro 60 giorni dal ricevimento. In caso di inadempimento, il Comune emetterà avviso di accertamento applicando la sanzione per omesso pagamento, ai sensi dell'art. 14, comma 39, del D.L. n. 201/2011.

6. La riscossione coattiva delle somme dovute dai contribuenti deve avvenire nelle forme più economiche, efficaci ed efficienti consentite dalla vigente normativa.

7. Ove il Comune non approvi, prima della scadenza delle singole rate, le tariffe per l'anno di riferimento, il versamento dovrà essere eseguito utilizzando le tariffe vigenti nell'anno precedente, salvo successivo conguaglio.

#### **art. 25. DILAZIONE DI PAGAMENTO**

1. L'ente gestore può concedere dilazioni su somme scadute a titolo TARI, previa valutazione dello stato temporaneo di difficoltà economica, anche richiedendo garanzie bancarie/fidejussorie per importi rilevanti.

2. Sulle somme dilazionate è prevista l'applicazione del tasso d'interesse legale con maturazione giornaliera.

#### **art. 26. SOMME DI MODESTO AMMONTARE**

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria e al rimborso per somme inferiori a 12,00 euro per anno d'imposta. Gli stessi principi valgono per gli accertamenti e per le liquidazioni.

Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

#### **art. 27. DICHIARAZIONE DI INIZIO, DI VARIAZIONE E CESSAZIONE DELL'OCCUPAZIONE E CONDUZIONE DEI LOCALI SOGGETTI A TARI**

1. La dichiarazione deve essere presentata, entro 30 giorni dal verificarsi del fatto che ne determina l'obbligo, utilizzando gli appositi moduli messi gratuitamente a disposizione degli interessati.

2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.

3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:

- a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;
- b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
- c) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e se esistente il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree;
- d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
- e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;

- f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
  - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
  - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
  - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
  - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o del concessionario del servizio se previsto o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R, o inviata in via telematica con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune o il concessionario del servizio se previsto provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
6. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
7. Nel caso in cui si verificano variazioni e modificazioni, l'utente è tenuto a produrre, entro il termine di 30 giorni dalla data di variazione e nelle medesime forme previste per la dichiarazione iniziale, apposita dichiarazione di variazione relativa agli elementi di seguito sotto elencati:
- i locali e le aree occupate, la loro superficie ovvero la loro destinazione d'uso;
  - il numero dei componenti il nucleo abitativo.
8. Le persone fisiche iscritte all'anagrafe della popolazione residente nel Comune di Malnate, non hanno l'obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione per i mutamenti i composizione della famiglia anagrafica, in quanto direttamente rilevabili dalla banca dati dell'anagrafe. Al conguaglio, con adeguamento della tariffa dalla data di iscrizione e/o cancellazione anagrafica, si provvede d'ufficio.
9. La cessazione dell'uso dei locali ed aree deve essere dichiarata entro 30 giorni dal relativo evento, con le medesime modalità di cui ai commi precedenti. Tale dichiarazione ha effetto dalla data di cessazione, debitamente documentata dall'interessato. E' fatta salva la facoltà di disporre d'ufficio la cancellazione della posizione, qualora di abbia notizia certa e incontrovertibile della cessazione d'uso dei locali od aree.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

#### **art. 28. CONGUAGLI E RIMBORSI**

1. Le modifiche inerenti le caratteristiche dell'utenza, che comportano variazioni alla TARI sono conteggiate mediante conguaglio compensativo, nel successivo anno di imposizione.
2. La cessazione dà diritto all'abbuono o al rimborso della tariffa a decorrere dalla data di effettiva cessazione, dell'occupazione o conduzione.
3. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In tale ipotesi, il contribuente ha il diritto alla corresponsione degli interessi, calcolati, al saggio legale, dal giorno del versamento al

saldo. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

4. Non si procede al rimborso qualora la somma da restituire sia pari o inferiore a € 12,00.

5. Qualora si debba procedere a rimborso di TARI nei confronti di soggetti che risultano debitori di importi pregressi relativi alla medesima utenza o ad altra utenza, si può operare la compensazione tra le relative partite, procedendo alla riscossione od al rimborso della sola differenza risultante dall'operazione.

#### **art. 29. POTERI DEL COMUNE**

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c.

4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune o il concessionario del servizio se previsto, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

#### **art. 30.**

#### **ACCERTAMENTO PER OMESSA INFEDELE ED INCOMPLETA DICHIARAZIONE**

1. In caso di omessa o infedele dichiarazione il Comune o il concessionario del servizio se previsto notifica, anche a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine di decadenza del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere effettuata, motivati avvisi di accertamento d'ufficio o in rettifica.

2. L'avviso di accertamento deve indicare, separatamente, le somme dovute per tributo o maggior tributo dovuto, di maggiorazione di cui all'art.24, di tributo provinciale di cui all'art.19 del D.Lgs. n.504/92, di sanzioni, di interessi di mora, e di diritti di notifica.

Entro lo stesso termine il Comune o il concessionario del servizio se previsto deve contestare o irrogare la sanzione amministrativa tributaria a norma degli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni.

3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dall'utente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del

termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti, anche in forma meccanografica, dal Funzionario Responsabile designato dall'Ente locale.

4. Per la riscossione coattiva delle somme accertate e non pagate, si procede nelle forme stabilite dalla vigente normativa.

Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al debitore, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

5. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

6. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 200 per le utenze domestiche ed a € 1.000 per le utenze non domestiche il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione sino al massimo di 8 rate mensili, oltre agli interessi di cui all'articolo 32 comma 7. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

### **art. 31. SANZIONI E INTERESSI**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento del tributo risultante dalla dichiarazione si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento del tributo dovuto, con un minimo di 50 euro.

3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal cinquanta al cento per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'articolo 27 comma 2, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione amministrativa da euro 100 a euro 500. La contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

5. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione sono ridotte a un terzo se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene acquiescenza del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a titolo di tariffa si applicano gli interessi nella misura del vigente tasso legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

8. L'ente gestore fornisce all'amministrazione comunale l'elenco dei soggetti di utenza domestica che non hanno conferito rifiuti indifferenziati (sacco nero con microchip), nell'arco del periodo utilizzato per il calcolo della tariffa variabile.

L'amministrazione comunale procede all'emissione di apposita notifica verso i soggetti di cui al precedente capoverso, al fine di consentire agli stessi di dimostrare l'effettiva sussistenza delle condizioni che hanno portato al mancato conferimento della frazione secca (sacco nero con microchip).

Entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di emissione della notifica, si procederà ad emettere una fattura con la parte variabile della tariffa pari al 100% della

parte fissa, calcolata per singola categoria di appartenenza, per tutti quegli utenti che non abbiano comprovato l'effettiva sussistenza di predette condizioni.

9. L'ente gestore, fornirà all'amministrazione comunale l'elenco dei soggetti che non hanno ritirato la dotazione minima per il corretto smaltimento dei rifiuti (KIT).

L'amministrazione comunale procede all'emissione di apposita notifica, con la quale invita i soggetti di cui al precedente capoverso a recarsi, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dalla data di emissione della notifica, presso l'Ecosportello per ritirare tale dotazione e regolarizzare la propria posizione.

A tutti i soggetti che non avranno provveduto ad ottemperare a quanto richiesto, verrà applicata una tariffa comprendente una parte variabile pari al 100% della parte fissa della categoria di appartenenza.

### **art. 32. CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso previsti dalle specifiche norme.

4. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi 2 e 3 possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

### **art. 33 .TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione del tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/2003.

## **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

### **art. 34. NORME TRANSITORIE**

1. Per la prima applicazione della TARI, verranno utilizzati i dati e gli elementi contenuti nella banca dati relativa alla TIA e TARES. Le denunce presentate dagli utenti entro il 31 dicembre 2013 ai fini della Tares se i dati ed elementi in esse contenuti non hanno subito alcun mutamento, esplicano i propri effetti dal 1° gennaio 2014, anche per l'applicazione della TARI. I coefficienti applicati per la quota fissa per l'anno 2014, in base al piano finanziario saranno quelli utilizzati al 31/12/2013.

### **art. 35. CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO**

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e tributaria.

2. I richiami e le citazioni di norme contenute nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

**art. 36. ENTRATA IN VIGORE**

1. Il presente Regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 01/01/2014.

2. Dalla stessa data cessano di avere applicazione, nel Comune di Malnate, la TARES ed il relativo Regolamento Comunale.



## 1. Tabella dei coefficienti per lo sviluppo della tariffa fissa domestica.

Numero dei componenti familiari	ka coefficiente di adattamento per la superficie e numero componenti del nucleo familiare
1	0,80
2	0,94
3	1,05
4	1,14
5	1,23
6 o più componenti	1,30

## 2. Tabella dei coefficienti per lo sviluppo della tariffa fissa non domestica

	TIPOLOGIA ATTIVITA'	Kc Coefficiente potenziale produzione
1	Musei, biblioteche, scuole associazioni, luoghi culto	0,25
2	Cinematografi e teatri	0,37
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	0,60
4	Campeggi, distributori carburante impianti sportivi	0,50
5	Stabilimenti balneari - stazione ferroviaria	0,51
6	Esposizioni ed autosaloni	1,20
7	Alberghi con ristorante	1,42
8	Alberghi senza ristorante	1,02
9	Case di cura e riposo, caserme, ricoveri, carceri, collegi	0,25
10	Ospedale	1,18
11	Ambulatori, veterinari, studi medici, laboratori analisi	1,18
12	Uffici , agenzie, studi professionali	1,52
13	Banche ed istituti di credito	1,52
14	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria ferramenta ed altri beni durevoli	1,41
15	Edicola, tabaccaio, plurilicenze negozi, farmacia	1,80
16	Negozi particolari, quali filatelia, tende e tessuti , tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0,72
17	Banchi di mercato di beni durevoli	1,44
18	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,48
19	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, fabbro, idraulico, elettricista, calzolaio	1,41
20	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,41
21	Attività industriali con capannone di produzione	0,65
22	Attività artigianali di produzione di beni specifici	1,09
23	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.	3,00
24	Mense, birrerie, amburgherie	3,00
25	Bar, caffè, pasticceria, gelateria	3,00
26	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,76
27	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08
28	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	3,50
29	Ipermercati di generi misti	2,15
30	Banchi di mercato generi alimentari	5,21
31	Discoteche night club	1,48



Approvato dal Consiglio Comunale in seduta del 09/05/2014 con atto n. 15– esecutivo.

f.to IL SINDACO  
SAMUELE ASTUTI

f.to IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa ANTONELLA PIETRI

---

Il REGOLAMENTO è stata pubblicato all'Albo Pretorio dal 20 maggio 2014 per 15 gg. consecutivi senza opposizioni.

Dalla Residenza Municipale, addì 05 giugno 2014

f.to IL SEGRETARIO GENERALE  
Dott.ssa ANTONELLA PIETRI